

LEGGE DI BILANCIO 2025

2^ PARTE



NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2025

- 1) Le nuove aliquote Irpef
- 2) Le detrazioni per i carichi di famiglia
- 3) Le detrazioni Irpef per oneri
- 4) Interventi di recupero del patrimonio edilizio – spese sostenute dal 2025
- 5) Interventi di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica – spese sostenute dal 2025
- 6) Superbonus – spese sostenute nel 2023 spalmate in 10 anni
- 7) Bonus Mobili
- 8) Bonus Elettrodomestici
- 9) Fringe Benefit 2025, 2026 e 2027
- 10) Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
- 11) Agevolazione acquisto prima casa

1) Le nuove aliquote Irpef

Viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote Irpef, già prevista per il 2024. A decorrere dal periodo di imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote Irpef rimane la seguente:

Scaglioni di reddito	Aliquota Irpef
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

2) Le detrazioni per i carichi di famiglia

A partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'articolo 12 del TUIR.

a) **Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età e non disabili**

Viene stabilito che le detrazioni Irpef per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

- Ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili
- A ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della L. 5.2.92 n. 104

Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al D.Lgs 29.12.2021 n. 230.

Viene prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che convivano con il coniuge superstite.

2) Le detrazioni per i carichi di famiglia

b) Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni Irpef per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo in relazione a ciascun ascendente (genitori o nonni) che conviva con il contribuente.

Vengono abolite le detrazioni relative al coniuge legalmente ed effettivamente separato, ai fratelli, sorelle, generi e nuore, suoceri e suocere..

c) Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero.

Le detrazioni non spettano più:

- Ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non siano cittadini italiani o di uno Stato Membro dell'Unione Europea
- In relazione ai familiari residenti all'estero.

d) Comunicazione al sostituto di imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione.

Ai fini dell'effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoratore dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni. L'omissione di tale comunicazione è punita con una sanzione da euro 250 a euro 2.000.

3) Le detrazioni Irpef per oneri

Viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Ambito soggettivo

Le novità si applicano:

- Alle sole persone fisiche
- Con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a euro 75.000)

Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell'unità immobiliare adibita a prima casa e quello delle relative pertinenze.

Ambito oggettivo

Le novità riguardano gli oneri e le spese per le quali il testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sostenuti dall'1.1.2025, ad eccezione delle seguenti detrazioni:

- Spese sanitarie
- Start Up e Pmi Innovative
- Interessi passivi su mutui contratti fino al 31.12.2024
- Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni.
- Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024

3) Le detrazioni Irpef per oneri

Modalità di calcolo delle detrazioni

Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus);
- il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "**base**" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L'importo "base" è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3) Le detrazioni Irpef per oneri

Modalità di calcolo delle detrazioni

Stante l'irrilevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

4) Interventi di recupero del patrimonio edilizio – spese sostenute dal 2025

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “*bonus casa*”) ai sensi dell’art. 16-*bis* del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

4) Interventi di recupero del patrimonio edilizio – spese sostenute dal 2025

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall'1.1.2025, non godono più dell'agevolazione di cui all'art. 16-*bis* del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L'esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. "Case green").

Dall'1.1.2025, non godono più nemmeno dell'"ecobonus", di cui all'art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

5) Interventi di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica- spese sostenute dal 2025

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-*bis* ss. (c.d. "sismabonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-*bis* del TUIR.

Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

6) Superbonus - Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni

Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L'opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).

Tale dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata *“senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024”*.

7) Bonus Mobili

Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "*bonus mobili*", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "*dell'immobile oggetto di ristrutturazione*", pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

8) Bonus Elettrodomestici

Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo

Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziare:

- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;
- comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Disposizioni attuative

Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

9) Fringe Benefit 2025, 2026, 2027

La soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

10) Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il *fringe benefit* è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi *plug in*;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

11) Agevolazioni acquisto prima casa

Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-*bis* all’art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.

Agevolazione prima casa

L’agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell’abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l’atto risulti imponibile o meno a IVA):

- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ai sensi dell’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);
- IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

11) Agevolazioni acquisto prima casa

Condizioni per l'agevolazione prima casa

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto "*dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge*" con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall'1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto (co. 4-*bis* della Nota II-*bis*).

Termine esteso a 2 anni

La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.

Pertanto, dall'1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Decadenza

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.



A cura di
F2S & ASSOCIATI S.t.p. a.r.l
PROFESSIONISTI PER L'IMPRESA

www.f2sassociati.it